

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite su crediti ed errori contabili

di Federica Furlani

Sul tema della **deducibilità delle perdite su crediti**, regolata dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), si è recentemente espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 12 del 21 settembre scorso, a seguito di un'istanza di interpello/consulenza giuridica.

Il parere richiesto ha ad oggetto un **credito** verso una società ammessa nel **2008** alla procedura di **concordato preventivo**, dichiarata **esecutiva nel 2013**, che **non è stato portato a perdita** in nessuno dei suddetti periodi di imposta.

La correzione contabile di questo “**errore**” è avvenuta solo nel **2017** mediante chiusura della voce relativa al credito e imputazione, come contropartita, di una posta negativa di **patrimonio netto**, in conformità a quanto previsto al paragrafo 48 del **principio contabile Oic 29**.

L'istante ha inoltre ritenuto di procedere alla **deduzione della perdita sul credito** rilevata per errore con imputazione a patrimonio nel 2017, mediante presentazione di una **dichiarazione integrativa 2014** per i redditi 2013.

L'Agenzia delle Entrate ha avallato nella sua risposta la soluzione prospettata dal contribuente sulla base delle seguenti **motivazioni**.

Innanzitutto, per quanto riguarda la **corretta imputazione temporale della perdita su crediti**, da cui deriva la presentazione della dichiarazione integrativa, l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) dopo aver stabilito che, in termini generali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d'impresa se risultano da **elementi certi e precisi**, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** (quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), prosegue stabilendo che la presunzione dell'esistenza dei predetti requisiti di certezza e precisione **opera a decorrere** dalla data di ammissione a una delle procedure sopra richiamate e, cioè, **dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo** ([circolare AdE 26/E/2013](#)).

Tale norma è stata inoltre oggetto di **interpretazione autentica** da parte dell'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015](#), il quale ha statuito che “*l'articolo 101, comma 5 [...] si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali [...] deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili*”.

Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia ha ritenuto che il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse **l'arco temporale compreso tra l'apertura della procedura di concordato preventivo, avvenuta nel 2008, e l'esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito medesimo**, che, sulla base di quanto indicato dall'istante, sarebbe **l'esercizio 2013**, anno in cui il Giudice delegato ha dato l'autorizzazione finale ai pagamenti, dando atto che il residuo attivo non consentiva ulteriori riparti e dichiarando **l'esecuzione del concordato**.

Quanto **all'errore contabile compiuto dall'istante per non aver imputato la perdita su crediti nell'esercizio 2013**, il rimedio consiste nell'applicazione della disciplina di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), ovvero la **presentazione di una dichiarazione integrativa Unico 2014 per i redditi 2013**.

Deve infatti ritenersi a tutti gli effetti rispettato il disposto di cui all'[articolo 109, comma 4, Tuir](#), così come modificato dall'[articolo 13-bis, comma 2, lett. d\), D.L. 244/2016](#), che ha introdotto il principio della **derivazione rafforzata**, secondo cui le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico dell'**esercizio di competenza**; sussiste, tuttavia, una **presunzione di imputazione a conto economico per i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa**.

Le disposizioni fiscali, a partire dal periodo d'imposta 2016, sono infatti capaci di dare rilevanza alle **nuove modalità di contabilizzazione degli errori contabili** contenute nell'**Oic 29**.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Agenzia ha ritenuto che la società possa procedere alla **deduzione della perdita su crediti** mediante presentazione di una **dichiarazione integrativa 2014** per i redditi 2013, sul presupposto della **diretta imputazione a patrimonio netto** della perdita, rilevata per errore nel bilancio d'esercizio 2017.

Seminario di specializzazione
**LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E
LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)